

Ordinanza n. 02/2018

## **TRIBUNALE FEDERALE**

In riferimento al procedimento in epigrafe indicato, instaurato con ricorso ex art. 78 R.G.D. dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "I Falchi" Hockey Club Matera,

### **premessato che**

- o questo Tribunale ha fissato udienza per la discussione del ricorso il 23 luglio 2018;
- o la sua trattazione veniva differita al 14 settembre 2018 per omessa citazione della convenuta;
- o in data 26 luglio 2018 l'associazione ricorrente formulava istanza cautelare, ex art. 81 R.G.D., sul presupposto che:
  - la domanda formulata nel ricorso è tesa ad ottenere il riconoscimento dell'esistenza del vincolo di tesseramento dell'atleta Luisa Lamacchia con la ricorrente;
  - il 31 luglio 2018 scade il termine per procedere al rinnovo dei tesseramenti per gli atleti soggetti a vincolo;
- o la società ricorrente ha chiesto, pertanto, che:
  - venisse disposta la sospensione della posizione dell'atleta Luisa Lamacchia, attualmente tesserata con la società ASD Hockey e Pattinaggio Matera;
  - venisse inibito il tesseramento della predetta atleta da parte di qualunque società affiliata FISR sino alla pronuncia definitiva del Tribunale,

### **ciò prenessato**

il Presidente del Tribunale Federale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81, 1° comma del R.G.D., dispone che:

- vengano immediatamente informati della domanda cautelare l'atleta Luisa Lamacchia e l'ASD Hockey e Pattinaggio Matera, nonché ogni altro potenziale interessato, trasmettendogli copia della relativa istanza;

➤ venga dato loro avviso che, in relazione a tale richiesta, gli stessi possono presentare memorie e documenti entro le ore 24:00 del 1° agosto 2018.

Si comunichi senza ritardo.

Roma, 28 luglio 2018.



**Il Presidente del Tribunale Federale**